MISURE PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLA LOCAZIONE DA PARTE DI CONDUTTORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO CONSEGUENTE A PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO

Art. 7

Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

All'articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, successive modificazioni, dopo le parole: "i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2" sono inserite le seguenti "nonche' dell'articolo 5". Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6.".

Versione in vigore dal 14 settembre 2004, non più in vigore dal 13 novembre 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio
Estremi	Decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-favorire-l-accesso-alla-locazione-da-parte-di-conduttori/art-7-modifiche-alla-legge-9-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it